

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2024, n. 446

Strategia Regionale per l'idrogeno nel settore dei Trasporti e Mobilità. Modifica dello schema di Protocollo d'Intesa approvato con la DGR n. 172 del 26/2/2024.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore Posizione Organizzativa "Supporto alla redazione e gestione dei contratti di servizio del TPL", Palumbo Roberto, e confermata e dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, Carmela Iadaresta, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con DGR n. 172 del 26/2/2024 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra regione Puglia, la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, la società Ferrovie dello Stato S.p.A. e il Politecnico di Bari avente ad oggetto "Analisi delle proposte e monitoraggio degli obiettivi nell'ambito della Strategia Regionale per l'Idrogeno nel settore dei Trasporti e Mobilità", che costituiva parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;
- con nota prot. AD/80 del 08/4/2024, acquisita al prot. 173681 del 09/4/2024, la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl ha chiesto di riformulare il protocollo d'intesa di cui sopra stralciando la società Ferrovie dello Stato S.p.A. e confermando tra i soggetti coinvolti Regione Puglia, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl ed il Politecnico di Bari;
- con la medesima nota la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl ha dichiarato di assumere tutti gli impegni che nello schema di protocollo approvato con la DGR n. 172/2024 erano originariamente previsti in capo alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.. Ciò in qualità di società con socio unico Ferrovie dello Stato Italiane soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 septies Cod. Civ. di Rete ferroviarie Italiana e di Trenitalia S.p.A.

Considerato che:

si considerano tutte valide e confermate le motivazioni della DGR n. 172 del 26/2/2024 e preso atto della richiesta formulata dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl con nota prot. con nota prot. AD/80 del 08/4/2024, acquisita al prot. 173681 del 09/4/2024, si ritiene necessario aggiornare e approvare lo schema di Protocollo d'Intesa modificando quello già approvato con il provvedimento succitato.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La D.G.R. n. 172 del 26/2/2024, cui il presente atto fa seguito, è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è "Neutro";

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera "d)" della LR n. 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto e condividere quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di confermare le motivazioni della DGR n. 172 del 26/2/2024 che nel presente provvedimento si intendono integralmente richiamate;
3. di prendere atto dei contenuti della nota prot. con nota prot. AD/80 del 08/4/2024, acquisita al prot. 173681 del 09/4/2024, e di accogliere la richiesta ivi formulata dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici di modificare lo schema di Protocollo d'Intesa approvato con la DGR n. 172 del 26/2/2024;
4. di aggiornare e approvare lo schema di Protocollo d'Intesa fra Regione Puglia, la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl ed il Politecnico di Bari avente ad oggetto "Analisi delle proposte e monitoraggio degli obiettivi nell'ambito della Strategia Regionale per l'Idrogeno nel settore dei Trasporti e Mobilità", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modificando quello già approvato con la DGR n. 172 del 26/2/2024;
5. di dare atto che alla sottoscrizione del protocollo procederà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
6. di autorizzare il dirigente della sezione TPL e Intermodalità ad apportare al protocollo qualunque modifica non sostanziale dovesse rendersi necessaria;
7. di notificare la presente deliberazione alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed al Politecnico di Bari.
8. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul sito Istituzionale della Regione Puglia, sezione "Amministrazione trasparente".

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore PO "Supporto alla redazione e gestione dei contratti di servizio del TPL"

Roberto PALUMBO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

**Il Proponente
Presidente della Giunta Regionale**

Dott. Michele EMILIANO

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:

1. di prendere atto e condividere quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di confermare le motivazioni della DGR n. 172 del 26/2/2024 che nel presente provvedimento si intendono integralmente richiamate;
3. di prendere atto dei contenuti della nota prot. con nota prot. AD/80 del 08/4/2024, acquisita al prot. 173681 del 09/4/2024, e di accogliere la richiesta ivi formulata dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici di modificare lo schema di Protocollo d'Intesa approvato con la DGR n. 172 del 26/2/2024;
4. di aggiornare e approvare lo schema di Protocollo d'Intesa fra Regione Puglia, la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl ed il Politecnico di Bari avente ad oggetto "*Analisi delle proposte e monitoraggio degli obiettivi nell'ambito della Strategia Regionale per l'Idrogeno nel settore dei Trasporti e Mobilità*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modificando quello già approvato con la DGR n. 172 del 26/2/2024;
5. di dare atto che alla sottoscrizione del protocollo procederà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
6. di autorizzare il dirigente della sezione TPL e Intermodalità ad apportare al protocollo qualunque modifica non sostanziale dovesse rendersi necessaria;
7. di notificare la presente deliberazione alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed al Politecnico di Bari.
8. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul sito Istituzionale della Regione Puglia, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Carmela Iadaresta
12.04.2024
08:36:56
GMT+00:00

Analisi delle proposte e monitoraggio degli obiettivi nell'ambito della Strategia Regionale per l'Idrogeno nel settore dei Trasporti e Mobilità

Protocollo d'Intesa

tra

Regione Puglia, CF 80017210727, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, rappresentata da xxxxxxxx (di seguito, "Regione");

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con sede legale in via Giovanni Amendola, 106/D - 70126 Bari - codice fiscale e partita IVA n. 05541630728, in persona di Giorgio Botti, in qualità di Amministratore Delegato, (di seguito, "FSE"),

Politecnico di Bari con sede legale in Via Amendola 126/B codice fiscale n. 93051590722 e partita IVA n. 04301530723, in persona di Francesco Cupertino, in qualità di Rettore, (di seguito, "PoliBa"),

di seguito anche le "Parti" o disgiuntamente la "Parte".

premessi che:

- L'obiettivo di politica dei trasporti europea mira a sviluppare l'utilizzo dei sistemi di trasporto collettivo, in sostituzione della mobilità privata su gomma per i benefici intrinseci che li caratterizzano, riassumibili in incremento dell'accessibilità, minori esternalità negative (emissioni ambientali inquinanti e incidentalità), minore/migliore occupazione del suolo, riduzione dei consumi energetici, riduzione dei costi operativi di sistema, riduzione delle percorrenze door-to-door, potenziale di generazione di sviluppo economico/territoriale/urbanistico, promozione dell'innovazione tecnologica, sviluppo del mercato del lavoro.
- La decarbonizzazione e la sostenibilità dei sistemi di trasporto e di mobilità rappresentano una sfida pressante per mitigare il cambiamento climatico a livello globale, europeo e nazionale. Ciò ha portato nell'ultimo decennio allo sviluppo di un ventaglio di soluzioni tecnologiche di trasporto disponibili, orientate a rispondere alle nuove esigenze di domanda di un mondo sempre più urbanizzato, globalizzato e sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
- Il piano strategico per l'Italia si pone l'obiettivo di riformare il Paese ed il sistema infrastrutturale, salvaguardando obiettivi comuni con quelli dell'Unione Europea, quali la sostenibilità, l'innovazione, la coesione sociale e la digitalizzazione.
- La Missione 2 del PNRR, si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea.
- La componente 2 della Missione 2 (M2C2) "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" è rivolta a:
 - semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore;
 - nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno;
 - nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile; semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno;

- misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno;
 - promozione impianti innovativi (incluso off-shore);
 - sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare; rafforzamento smart grid;
 - interventi su resilienza climatica reti;
 - ricerca e sviluppo sull'idrogeno;
 - installazione di infrastrutture di ricarica elettrica;
 - sviluppo agro-voltaico;
 - promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo;
 - produzione di idrogeno in siti dismessi (Hydrogen Valleys);
 - utilizzo dell'idrogeno in settori difficili da decarbonizzare (hard-to-abate);
 - sviluppo dell'idrogeno.
- La Regione Puglia nell'ambito del Piano Regionale dei Trasporti, promuove lo sviluppo di un sistema regionale dei trasporti, integrato, per una mobilità intelligente, sostenibile ed inclusiva, ponendo l'accento su sostenibilità ambientale ad ampio spettro, ricorso estensivo alle nuove tecnologie per la mobilità, in particolare per il trasporto passeggeri e l'impulso ad una crescente condivisione tra livello regionale e ambiti territoriali/città per la creazione di modelli di mobilità pienamente integrati.
- La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale N. 917 del 30/06/2023 ha Approvato, ai sensi dell'art.19 co.4 della L.R.n.18/2002, lo schema di contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2032.
- La Regione Puglia, con apposita Delibera Regionale N. 1799 del 05/12/2022 ha approvato il documento H2Puglia2030-Strategia Regionale per l'Idrogeno nel quale, con riferimento ai finanziamenti del PNRR in ambito ferroviario, viene citato un finanziamento diretto alle Ferrovie Sud-Est con l'obiettivo finale di sostituire tutti i locomotori diesel sulle tratte non elettrificate entro il 2050, in particolare:
- rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per il trasporto regionale di interesse delle Regioni con alimentazione elettrica e/o a idrogeno;
 - sperimentazione, in modo integrato (incluse attività di ricerca e sviluppo), di produzione di idrogeno per il trasporto ferroviario. La localizzazione degli investimenti tiene conto anche del rifornimento e utilizzo di idrogeno nell'ambito delle HYDROGEN VALLEYS.
- La Regione Puglia, con successiva Delibera Regionale n. 19 del 18/01/2023 ha individuato la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl quale soggetto attuatore del progetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto Direttoriale della Direzione generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale e la Mobilità Pubblica Sostenibile 15 novembre 2022, n. 346, prevedendo l'utilizzo di treni alimentati ad idrogeno, nel bacino costituito dalle linee:
- Lecce-Gallipoli di 53 km a semplice binario non elettrificata
 - Casarano-Gallipoli di 22 km a semplice binario non elettrificata
 - Novoli-Nardò-Gagliano del Capo di 75km a semplice binario non elettrificata
- Tali linee sono attualmente esercite utilizzando treni diesel.
- FSE, conseguentemente, è stata individuata quale soggetto attuatore della Regione Puglia, per un intervento di 13,4 M€ previsto dalla misura M2C2 I3.4 – "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario" per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e rifornimento di idrogeno per il trasporto ferroviario e 24 M € previsti dalla misura M2C2 I3.4 e 4 M € a valere su D.G.R. 1181/2005 (2,3 M €) e Accordo di Programma 6.8.2002 e s.m.e.i. (1,7 M €) per l'acquisto di 2 treni alimentati a Idrogeno.

- FSE, inoltre, insieme a tutte le altre aziende che fanno parte del Gruppo FS, ha intrapreso un percorso per raggiungere “zero emissioni nette” di gas serra nell’ambito delle proprie attività, allo scopo di contenere l’incremento della temperatura globale in linea con gli impegni dell’Accordo di Parigi.

A tal fine FSE, come tutte le altre aziende del Gruppo FS, si prefigge di ridurre del 50% le emissioni di CO2 entro il 2030 e del 30% dentro il 2030 per arrivare all’obiettivo zero emissioni nette al 2040. Inoltre FSE aderisce al Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), di cui il Gruppo FS è socio fondatore e, con tutte le aziende del Gruppo FS, è coinvolta in progetti di innovazione relativi al trasporto ferroviario e su strada, alla mobilità urbana ed extraurbana e ai sistemi alternativi di trazione.

- Il Politecnico di Bari ha assunto come linee strategiche la ricerca e l’innovazione nei settori dell’Energia e della Mobilità Sostenibile. È socio fondatore del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) dove è coordinatore nazionale degli spoke 8 “Maas e Servizi Innovativi per la Mobilità” e spoke 14 “Idrogeno e combustibili innovativi”, oltre ad avere la presidenza del comitato di coordinamento degli spoke del MOST. Il Politecnico è impegnato in attività di ricerca e sviluppo su aspetti legati alla produzione, stoccaggio ed utilizzo dell’idrogeno nei trasporti e anche su aspetti legati ai servizi di mobilità e modelli di valutazione e di business connessi.

Le Parti così convengono:

Art. 1 – Comitato di Coordinamento

Al fine di assicurare il miglior raccordo delle attività da porre in essere per l’attuazione del presente Protocollo, è istituito il Comitato di coordinamento (nel seguito anche “Comitato”) con i seguenti compiti:

- esame delle soluzioni progettuali proposte al termine della Fase 1 di cui all’art. 5;
- esame dei progetti esecutivi prodotti al termine della Fase 2 di cui all’art. 5;
- valutazione dei costi (CAPEX e OPEX) relativi alle fasi previste;
- estensione, in caso di motivate esigenze, dei termini relativi alle fasi di attuazione di cui al successivo art. 5;
- monitoraggio dello stato di attuazione e del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che dell’efficacia delle azioni intraprese;
- valutazione rispetto alle alternative disponibili, inclusa la valutazione degli economics delle soluzioni adottate.

Il Comitato è composto da quattro componenti:

- un rappresentante della Regione Puglia;
- un rappresentante di FSE;
- un rappresentante del Politecnico di Bari.

In particolare, il Rappresentante di FSE collaborerà con il Rappresentante del Politecnico di Bari alla supervisione delle attività che potranno coinvolgere il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST).

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione alle altre parti.

La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso.

Il Comitato si riunisce periodicamente e/o qualora una delle Parti ne faccia richiesta per coordinare/disporre/attuare quanto necessario per il compimento degli impegni descritti al precedente art. 2, nonché delle attività previste dal presente articolo.

Art. 2 – Gruppo di lavoro-Attività

Le parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro (di seguito “GdL”) finalizzato ad analizzare gli aspetti attuativi definiti dal Comitato di Coordinamento e principalmente relativi alle seguenti tematiche:

- all’acquisto dei treni;
- alla gestione e manutenzione dei treni;
- alla fornitura di idrogeno, confrontando preventivamente gli scenari più adatti al contesto in cui si svilupperanno le attività (make or buy);
- allo stoccaggio dell’idrogeno;
- agli impatti economici conseguenti agli investimenti (CAPEX) ed attività operative (OPEX);
- alla redazione di un business case.

Tali attività dovranno essere svolte in armonia con il quadro regolatorio definito da parte dell’Autorità di sicurezza competente ANSFISA, che con nota 0082117 del 29/12/2023 ha emesso le “Linee guida per l’autorizzazione di veicoli ferroviari ad idrogeno”, introducendo l’esigenza di una analisi del “rischio di sistema”, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013, che veda il gestore infrastruttura interessato come il soggetto che raccoglie tutte le condizioni applicative con impatto sulla sicurezza esportate dal veicolo e le raccorda con quelle che l’infrastruttura a sua volta esporterà al veicolo.

Il Gruppo di lavoro si impegnerà altresì in un’analisi sperimentale, avente carattere di ricerca mirata a confrontare il progetto con diverse applicazioni presenti in altre regioni d’Italia.

Al termine delle attività di definizione e analisi sopra menzionate, il Progetto sarà sottoposto ad un riesame che ne evidenzierà aspetti positivi ed aspetti che devono essere perfezionati e/o migliorati.

Al termine di tale revisione il Progetto sarà rimodulato e corretto, recependo gli aspetti migliorativi individuati.

In relazione alla costituzione del Gruppo di lavoro, ciascuna Parte si impegna, entro 10 giorni dalla firma del presente Protocollo, ad individuare e fornire il nominativo di almeno 2 componenti del predetto gruppo. Il Gruppo di Lavoro potrà essere, previa decisione condivisa, eventualmente modificato o integrato, nel corso delle attività oggetto del presente Protocollo, con ulteriori partecipanti individuati fra quelli appartenenti alle strutture che “*ratione materiae*” risultano di volta in volta coinvolte.

In ragione della complessità e ampiezza dell’analisi richiesta da alcune delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti valuteranno di comune accordo se richiedere eventuale supporto tecnico esterno, nel rispetto delle rispettive procedure di selezione e individuazione.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Nell’ambito delle finalità del presente protocollo, le parti sottoscriventi si impegnano a garantire le attività di seguito esplicitate.

La Regione Puglia si impegna a:

- garantire il coordinamento giuridico e il rapporto con le istituzioni centrali e locali per la realizzazione di un completo ecosistema regionale dell’idrogeno finalizzato alla massima valorizzazione delle sinergie tra i diversi studi del settore e le caratteristiche del sistema energetico e industriale del territorio, con particolare riferimento al settore dei Trasporti.

FSE si impegna a:

- gestire i rapporti con Il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) e nelle attività aventi carattere di ricerca che interessano il Progetto, mirate a confrontare il progetto con diverse applicazioni presenti in altre regioni d’Italia

- supportare il Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 1, in materia di brevetti e proprietà intellettuale.

Il Politecnico di Bari, si impegna a:

- Supportare FSE nella individuazione del quadro normativo di riferimento, nazionale e internazionale, e nella definizione della "regola ingegneristica" (leggasi "analisi del rischio" ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013) laddove sia necessario valutare aspetti non completamente o minimamente coperti da codici di buona pratica in vigore.
- A coordinare le attività coerenti con il progetto MOST con specifico riferimento allo spoke 14 "Idrogeno e combustibili innovativi" e allo spoke 8 in relazione ai servizi e modelli di business.

Le parti si impegnano altresì, previa valutazione di eventuali costi relativi all'attuazione del presente Protocollo, ad opera del Comitato di Coordinamento, ad assicurare la necessaria copertura finanziaria, con successivi atti degli organi competenti.

Art. 4 – Durata

Il presente Protocollo, efficace dalla data di sottoscrizione, ha durata pari a 3 anni e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe rese necessarie dallo sviluppo degli studi, che dovranno essere deliberate dalle Parti e formalizzate per iscritto.

Art. 5 – Modalità di attuazione

Il Progetto sarà realizzato attraverso l'implementazione delle seguenti fasi.

FASE 1 – Analisi e Confronto degli scenari più adatti al contesto in cui si svilupperanno le attività

- individuazione scenari alternativi per la produzione dell'idrogeno (make or buy, produzione on site o centralizzata, ecc.) e relativi opex;
- analisi modalità di stoccaggio dell'idrogeno;
- analisi modalità di manutenzione dei treni;
- individuazione siti di locazione degli impianti e relativi layout;
- analisi degli impatti economici conseguenti agli investimenti (CAPEX) ed attività operative (OPEX);
- benchmarking delle soluzioni disponibili attualmente esistenti in altre regioni;
- valutazione del mercato di riferimento e dei contesti applicativi;
- valutazioni sulla proprietà intellettuale;
- Valutazione sulle ricadute sul contratto di servizio

FASE 2 - Individuazione soluzione migliore

Questa fase prevede che il Comitato di cui al precedente art. 1, individui, la soluzione progettuale e la approvì, dando mandato a procedere con:

- la definizione delle specifiche puntuali e dettagliate con cui andare a realizzare e costruire gli impianti ed acquistare il materiale rotabile;
- lo sviluppo del progetto esecutivo dei predetti impianti e mezzi.

FASE 3 – Monitoraggio

Questa fase prevede che il Comitato, di cui al precedente art. 1, sia aggiornato costantemente, sulla base dello sviluppo delle attività realizzate e di fornitura del materiale rotabile, eventualmente intervenendo e

prendendo le opportune decisioni su aspetti che possono impattare sugli importi degli investimenti e sui tempi di realizzazione.

Art. 6– Rispetto delle leggi

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, ciascuna Parte, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità per gli obblighi assunti, si impegna ad osservare ed applicare tutte le disposizioni legislative, regolamentari, prescrizioni di Autorità, norme nazionali, comunitarie e internazionali, norme tecniche in genere e disposizioni in materia di sicurezza e igiene, di volta in volta applicabili alle attività svolte.

Art. 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservato e confidenziale il contenuto del presente Protocollo, i termini e le condizioni dello stesso e dei suoi Allegati, nonché qualsiasi informazione che ciascuna di esse abbia ricevuto per iscritto nell'ambito del presente Protocollo e marcata come Riservata o con altra dicitura di analogo significato, o se rivelata oralmente o in forma visiva purché identificata dalla Parte comunicante come Riservata al momento di tale comunicazione e confermata per iscritto dalla Parte comunicante alla Parte ricevente con tale dicitura di riservatezza entro 30 giorni da detta comunicazione orale o visiva (nel seguito le "Informazioni Riservate").

Le Informazioni Riservate dovranno essere trattate come materiale riservato e non potranno essere duplicate, riprodotte, asportate, diffuse o comunque comunicate a soggetti terzi rispetto alle Parti, soggetti esterni alle Parti ("Terzi"), neanche parzialmente senza la preventiva approvazione scritta della rispettiva Parte proprietaria.

Ciascuna Parte si impegna a limitare l'accesso e l'uso delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti incaricati della esecuzione del presente Protocollo nella misura strettamente necessaria per detta esecuzione e ad imporre ai propri dipendenti il rispetto delle stesse obbligazioni di riservatezza a cui soggiace detta Parte, fermo restando che dell'adempimento del dipendente ciascuna Parte sarà in ogni caso pienamente responsabile.

I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni: (i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che lo diventino successivamente, senza inadempienza della Parte comunicante (ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente senza vincoli di riservatezza o limiti d'uso prima di riceverle dalla Parte comunicante (iii) che ciascuna Parte riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d'uso di tali informazioni o (iv) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalle Parti; (v) la cui comunicazione sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell'Autorità. In tale ultimo caso detta Parte, ove consentito e/o autorizzato dall'Autorità, dovrà dare immediata notizia scritta alla parte proprietaria dell'informazione Riservata affinché questa possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi.

Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. La comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista non potrà in alcun modo essere interpretata come fonte per la Parte ricevente di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi.

Su richiesta di ciascuna Parte, ovvero alla conclusione o alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, qualora sia espressamente richiesto e compatibilmente con l'adempimento di obblighi normativi e/o regolamentari, ogni Parte si obbliga a riconsegnare all'altra Parte entro 30 giorni dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o dalla cessazione, ovvero, a scelta delle Parti, a distruggere e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso delle

Parti e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle "Informazioni Riservate" e a cancellare o distruggere e attestare per iscritto l'intervenuta cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle "Informazioni Riservate" effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalle Parti e dai propri dipendenti.

Per dipendenti delle Parti, ai fini del presente articolo, si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, gli appaltatori / fornitori, i subappaltatori/subfornitori e qualunque terzo che abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, ciascuna Parte potrà risolvere il presente Protocollo ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

Le obbligazioni di riservatezza di cui al presente articolo sopravvivranno per un periodo di 1 anno dalla cessazione del presente Protocollo, salvo l'intervenuta cancellazione o restituzione dei dati.

Art. 8 – Proprietà Intellettuale

Fatta salva la proprietà intellettuale pregressa in disponibilità delle Parti, il regime applicabile a tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale (a mero titolo esemplificativo, brevetti, know-how, segreti commerciali, modelli di utilità, disegni o modelli, diritto d'autore, marchi), eventualmente scaturenti dalle fasi 1, 2 e 3 di cui all'art. 5 del presente Protocollo (c.d. "proprietà intellettuale emergente") e la loro titolarità saranno definiti prima dell'avvio di ciascuna fase.

In ogni caso, alle Parti firmatarie del presente Protocollo d'Intesa resterà il diritto perpetuo di utilizzare ed adattare a titolo gratuito i diritti di proprietà intellettuale emergente, secondo quanto segue, in linea con la Comunicazione UE n.207 del 6 luglio 2021:

1. diritti di utilizzo e adattamento in tutto il mondo: alle Parti firmatarie del presente Protocollo d'Intesa sarà concesso, a titolo gratuito, di utilizzare e adattare la proprietà intellettuale emergente anche grazie al libero accesso alla documentazione relativa, senza reprimere la condivisione con altri enti o organismi correlati alle Parti medesime sempre nel rispetto della riservatezza dei documenti e dei dati;
2. diritti di pubblicazione: alle Parti firmatarie del presente Protocollo d'Intesa sarà inoltre concesso il diritto di accesso e di pubblicazione dei dati derivati dall'attività di ricerca e sviluppo, con specifico riguardo ai dati non coperti da proprietà intellettuale.

Art. 9 – Recesso

È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento dal presente Protocollo, senza alcun indennizzo e/o pretesa reciproca delle Parti e previa comunicazione scritta con preavviso non inferiore a trenta (30) giorni. Le Parti concordano che l'eventuale cessazione anticipata del presente Protocollo d'Intesa non pregiudicherà il completamento delle attività di cui al presente Protocollo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse al presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte, i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto dalle Parti, mediante pubblicazione nelle apposite sezioni previste sui rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Art. 11 – Pubblicità

A decorrere dalla sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare notizie relative alle iniziative ad esso legate, tutelando le informazioni coperte da proprietà intellettuale.

Art. 12 – Legge applicabile e foro competente

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma

Letto, sottoscritto e confermato.

[LUOGO – DATA]

Regione Puglia

xxx

xxx

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

Amministratore Delegato

Giorgio BOTTI

Politecnico di Bari

Il Rettore

Francesco CUPERTINO
